



PROVINCIA DI BENEVENTO

SETTORE TECNICO

*Allegato «B»
del contratto di servizio*

**FUNZIONE PUBBLICA DI ACCERTAMENTO, ISPEZIONE E CONTROLLO DEGLI
IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE**

DISCIPLINARE TECNICO

RECANTE I CRITERI GENERALI IN MATERIA DI ESERCIZIO, CONDUZIONE, CONTROLLO, MANUTENZIONE ED ISPEZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI PER LA CLIMATIZZAZIONE INVERNALE ED ESTIVA DEGLI EDIFICI E PER LA PREPARAZIONE DELL'ACQUA CALDA PER USI IGIENICI SANITARI NEL TERRITORIO DI COMPETENZA DELLA PROVINCIA DI BENEVENTO.

Normativa di riferimento:

- ✓ L.n. 10/91
- ✓ D.P.R. n.412/93
- ✓ D.P.R. n.551/99
- ✓ D.Lgs. n.192/05
- ✓ D.Lgs. n.152/06
- ✓ D.Lgs. n.311/06
- ✓ D.G.R. della Campania n.21 DEL 19/02/2007
- ✓ Decreto del M.S.E. del 22/11/2012 (G.U. n.21 del 25/01/2013)
- ✓ D.P.R. n.74/13
- ✓ L.n.90/13
- ✓ Circolare Applicativa della Regione Campania, Prot. 2013 – 0809614 del 26/11/2013
- ✓ D.Lgs. n.102/14
- ✓ Linee Guida Enea del 26.09.2014



CAPO I NORME GENERALI

Art.1 Premessa

Le attività di accertamento, ispezione e controllo degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva sono svolte nel superiore interesse pubblico alla salubrità dell'aria ed alla sicurezza ambientale. Esse sono pertanto necessarie per assicurare l'osservanza delle norme relative al contenimento dei consumi di energia, al regolare esercizio e conduzione degli impianti nonché alla loro corretta installazione.

La legge n.10/91, nell'ambito delle «norme per l'attuazione del Piano energetico nazionale in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia», stabiliva all'art.31 comma 4 che «i Comuni con più di 40mila abitanti e le Province per la restante parte del territorio effettuano i controlli necessari e verificano con cadenza almeno biennale l'osservanza delle norme relative al rendimento di combustione degli impianti termici, anche avvalendosi di organismi esterni aventi specifica competenza tecnica, con onere a carico degli utenti».

In ambito europeo, la normativa di riferimento è rappresentata dalla Direttiva n. 2002/91/CE sull'efficienza energetica degli edifici nella Comunità Europea recepita a livello nazionale con il D.Lgs n.192/05 e ss.mm.ii. che ha disciplinato, tra l'altro, le modalità di effettuazione degli accertamenti e delle ispezioni dei sistemi di climatizzazione invernale ed estiva nonché la manutenzione e l'esercizio degli stessi.

La Regione Campania, ai sensi degli artt. 9, 10 e 17 del D.Lgs. n.192/05, ha recepito la Direttiva n.2002/91/CE con la D.G.R. n.21 del 19/01/2007. Nella stessa, tra l'altro, si:

1. individuava, nelle more della definizione degli atti normativi e tecnico-amministrativi, nei comuni con più di 40.000 abitanti e nelle province, per la restante parte del territorio, gli organismi competenti per l'effettuazione delle verifiche degli impianti termici, ai sensi della legge n.10/91, del D.P.R. n.412/93 e ss.mm.ii;
2. consentiva, analogamente, ai comuni e alle province, che avessero già attivato con propri atti amministrativi le verifiche degli impianti termici, ai sensi dell'allegato «L» del D.Lgs. n.192/05, l'utilizzo delle procedure in corso.

Con il D.P.R. n.74/13 sono stati conseguentemente ridefiniti ed integrati i criteri generali in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione ed ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici, per la preparazione dell'acqua calda per usi igienici sanitari, nonché i requisiti professionali ed i criteri di accreditamento per assicurare la qualificazione e l'indipendenza degli esperti e degli organismi cui affidare i compiti di ispezione degli impianti di climatizzazione, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettere a) e c), del D.Lgs. n.192/05.

In data 26/11/2013, la Regione Campania, ai sensi dei commi 2 e 5 dell'art.10 del D.P.R. n.74/13, nel provvedere affinché venisse assicurata la coerenza dei propri provvedimenti con le nuove disposizioni, assunte come riferimento minimo inderogabile, ha emanato la Circolare (Prot.2013 – 0809614) sull'applicazione del D.P.R. n.74/13 con la quale, ha precisato che «restano in vigore le disposizioni e le competenze già stabilite dalla Regione Campania con D.G.R. n.21/07 in materia di esercizio, controllo, manutenzione ed ispezione degli impianti termici».

Di conseguenza, la Provincia di Benevento, quale Autorità Competente, ha provveduto ad adeguare le proprie disposizioni in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione ed ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici nonché per la preparazione dell'acqua calda per usi igienici sanitari alle previsioni di cui al D.P.R. n.74/13, assumendoli come riferimento minimo inderogabile (art.10 comma 2 del D.P.R. n.74/13).

Art.2

Oggetto del Disciplinare Tecnico

La Provincia di Benevento quale autorità competente nell'ambito della propria autonomia, con il presente Disciplinare Tecnico:

- A. stabilisce i criteri generali in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione ed ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici nonché per la preparazione dell'acqua calda per usi igienici sanitari sul territorio di competenza.
- B. individua e conferma nell'Agenzia Sannita per l'Energia e l'Ambiente (ASEA) l'organismo territoriale di controllo titolare della funzione pubblica di accertamento, ispezione e controllo degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici nonché per la preparazione dell'acqua calda per usi igienici sanitari, quale regolamentata dal presente Disciplinare Tecnico;
- C. ordina l'attività di accertamento amministrativo ed ispezione tecnica in sito sugli impianti di cui all'anzidetta lettera «A».

Art.3

Obblighi dell'ASEA

L'ASEA, quale Organismo Territoriale di Controllo, nel rispetto del presente Disciplinare Tecnico, svolge i propri compiti per:

- A. assicurare l'osservanza delle norme relative al contenimento dei consumi di energia nell'esercizio, nel controllo e nella manutenzione degli impianti di climatizzazione invernale ed estiva nonché per la preparazione dell'acqua calda per usi igienici sanitari sul territorio di competenza;
- B. acquisire i dati necessari alla costituzione, alla gestione ed al costante aggiornamento di un sistema informativo relativo agli impianti di climatizzazione invernale ed estiva, stabilendone modalità, termini e procedure.

Pertanto, l'ASEA, in funzione degli obiettivi di cui ai suddetti punti «A e B», in dettaglio:

1. esegue l'accertamento e l'analisi dei Rapporti di Controllo di Efficienza Energetica (RCEE) pervenuti;



2. esegue l'accertamento documentale e qualora ne rilevi la necessità, si attiva, presso i responsabili degli impianti affinché questi ultimi procedano agli adeguamenti eventualmente necessari ai sensi dell'art.31 comma 3 della legge 9 gennaio 1991 n.10, del D.P.R. n.412/93, del D.P.R. n.551/99 e del D.P.R. n.74/2013;
3. censisce, sul territorio di competenza, gli impianti di climatizzazione invernale ed estiva, istituendo, gestendo ed aggiornando continuamente il catasto territoriale degli impianti termici **(CaTIT)** di cui all'art. 9, comma 3, del D.Lgs. n.192/05 e ss.mm.ii;
4. promuove ed organizza campagne di informazione e sensibilizzazione a favore dei cittadini.

Sono soggetti al presente disciplinare tutti gli impianti termici, individuali o centralizzati, per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici, installati sul territorio di competenza della provincia di Benevento, nonché tutti gli impianti ad essi assimilati così come definiti nell'allegato "A" del D.Lgs. n. 192/05 e ss.mm.ii, modificato dall'allegato "A" del D.M. 22/11/2012.

Sono esclusi i controlli diretti e specifici previsti dalla legislazione sulla sicurezza degli impianti di climatizzazione invernale ed estiva, ma sono compresi i controlli sull'applicazione ed il rispetto delle norme che l'installatore/manutentore, nelle varie fasi applicative riferite all'installazione, conduzione e manutenzione di un impianto di climatizzazione, è obbligato a garantire per la salvaguardia e la garanzia dell'incolumità degli utenti.

Art.4 Definizioni

Ai fini dell'applicazione del presente Disciplinare Tecnico si intende per:

1. **accertamento:** l'insieme delle attività di controllo pubblico diretto ad accertare in via esclusivamente documentale che il progetto delle opere e gli impianti siano conformi alle norme vigenti e che rispettino le prescrizioni e gli obblighi stabiliti;
2. **attestato di prestazione energetica (APE):** il documento redatto ed asseverato da un professionista abilitato è rilasciato per edifici costruiti, venduti o locati ad un nuovo locatario e per gli edifici indicati all'art.6 comma 6 della legge n.90/13. L'APE contiene la «targa energetica» che sintetizza le caratteristiche energetiche dell'immobile. Per misurarle, il tecnico deve analizzare le caratteristiche termo igrometriche, i consumi, la produzione di acqua calda, il raffrescamento e il riscaldamento degli ambienti, il tipo di impianto, eventuali sistemi di produzione di energia rinnovabile. L'attestato deve contenere anche i dati catastali dell'immobile. Nel caso si debba vendere la propria abitazione o stipulare un nuovo contratto di locazione per trovare un inquilino, i relativi annunci commerciali tramite tutti i mezzi di comunicazione devono riportare l'Indice di prestazione energetica **(IPE)** dell'involucro edilizio e globale dell'edificio o dell'unità immobiliare e la classe energetica corrispondente, contenute nell'attestato di prestazione energetica.
3. **autorità competente:** la Provincia di Benevento che, sulla base di specifiche disposizioni regionali, è titolare della funzione pubblica di accertamento, ispezione e controllo degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici nonché per la preparazione dell'acqua calda per usi igienici sanitari.

4. **biomassa legnosa:** i materiali identificati nella Parte II, Sezione 4, Punto 1, lettere a), b), c), d), e) dell'Allegato X alla parte V del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii;
5. **bollino seriale:** il «Bollino seriale» è un'etichetta autoadesiva apposta dal manutentore di fiducia dell'utente su ognuna delle tre copie costituenti il Rapporto di Controllo di Efficienza Energetica (RCEE) redatto al termine delle operazioni di controllo e manutenzione degli impianti di climatizzazione invernale ed estiva.
6. **caminetto aperto:** un focolare a bocca aperta alimentato da biomassa legnosa;
7. **caminetto chiuso:** un focolare a bocca chiusa da una o più ante alimentato da biomassa legnosa;
8. **certificazione energetica dell'edificio:** il complesso delle operazioni svolte dai soggetti abilitati per il rilascio dell'attestato di prestazione energetica e delle raccomandazioni per il miglioramento della prestazione energetica dell'edificio;
9. **combustione:** il processo mediante il quale l'energia chimica contenuta in sostanze combustibili viene convertita in energia termica utile in generatori di calore (combustione a fiamma) o in energia meccanica in motori endotermici;
10. **conduttore di impianto termico:** l'operatore, dotato di idoneo patentino nei casi prescritti dalla legislazione vigente, che esegue le operazioni di conduzione di un impianto termico;
11. **conduzione di impianto termico:** l'insieme delle operazioni necessarie per il normale funzionamento dell'impianto termico, che non richiedono l'uso di utensili né di strumentazione al di fuori di quella installata sull'impianto;
12. **consulenza energetica:** il parere sui possibili interventi atti a migliorare il rendimento energetico dell'impianto in modo economicamente conveniente;
13. **controllo:** la verifica del grado di funzionalità ed efficienza di un apparecchio o di un impianto termico eseguita da operatore abilitato, sia al fine dell'attuazione di eventuali operazioni di manutenzione e/o riparazione sia per valutare i risultati conseguiti con dette operazioni;
14. **dichiarazione di avvenuto controllo di efficienza energetica e manutenzione:** la trasmissione e/o consegna, a cura del manutentore, nel rispetto del termine fissato, del **Rapporto di Controllo di Efficienza Energetica (RCEE)** all'Organismo Territoriale di Controllo. I (RCEE) devono essere corredati del contributo economico previsto per la fascia di potenza cui l'impianto afferisce.
15. **edificio adibito ad uso pubblico:** è un edificio nel quale si svolge, in tutto o in parte, l'attività istituzionale di enti pubblici;
16. **edificio di proprietà pubblica:** un edificio di proprietà dello Stato, delle regioni o degli enti locali, nonché di altri enti pubblici, anche economici, destinato sia allo svolgimento delle attività dell'ente, sia ad altre attività o usi, compreso quello di abitazione privata;
17. **esercizio:** l'attività che dispone e coordina, nel rispetto delle prescrizioni relative alla sicurezza, al contenimento dei consumi energetici e alla salvaguardia dell'ambiente, le attività relative all'impianto termico, come la conduzione, la manutenzione e il controllo, e altre operazioni per specifici componenti d'impianto;
18. **fabbisogno annuo di energia primaria per la climatizzazione invernale:** è la quantità di energia primaria globalmente richiesta, nel corso di un anno, per mantenere negli ambienti riscaldati la temperatura di progetto in regime di attivazione continuo;



19. **fluido termovettore:** il fluido mediante il quale l'energia termica viene trasportata all'interno dell'edificio, fornita al confine energetico dell'edificio oppure esportata all'esterno;
20. **fonti energetiche rinnovabili:** quelle definite all'art.2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo del 28 marzo 2011, n.28;
21. **gradi giorno di una località:** il parametro convenzionale rappresentativo delle condizioni climatiche locali, utilizzato per stimare al meglio il fabbisogno energetico necessario per mantenere gli ambienti ad una temperatura prefissata. L'unità di misura utilizzata è il grado giorno, GG;
22. **impianto termico ai sensi dell'art.2 della legge n.90/13:** l'impianto tecnologico destinato ai servizi di climatizzazione invernale o estiva degli ambienti, con o senza produzione di acqua calda sanitaria, indipendentemente dal vettore energetico utilizzato, comprendente eventuali sistemi di produzione, distribuzione e utilizzazione del calore nonché gli organi di regolarizzazione e controllo. Sono compresi negli impianti termici gli impianti individuali di riscaldamento.
Non sono considerati impianti termici:
 - a) gli apparecchi quali, stufe, caminetti, apparecchi di riscaldamento localizzato ad energia radiante; tali apparecchi se fissi sono tuttavia assimilati agli impianti termici quando la somma delle potenze nominali del focolare degli apparecchi al servizio della singola unità immobiliare è maggiore o uguale a 5 kW. Non sono considerati impianti termici i sistemi dedicati esclusivamente alla produzione di acqua calda sanitaria al servizio di singole unità immobiliari ad uso residenziale ed assimilate;
 - b) gli impianti inseriti in cicli di processo, purché sia prevalente tale tipo di utilizzo (Ministero delle Attività Produttive: lettera del 24/03/1998, prot. n.206312).
23. **impianto termico di nuova installazione:** un impianto termico installato in un edificio di nuova costruzione o in un edificio o porzione di edificio precedentemente privo di impianto termico;
24. **indice di prestazione energetica EP parziale:** il fabbisogno di energia primaria parziale riferito ad un singolo uso energetico dell'edificio riferito all'unità di superficie utile o di volume lordo, espresso rispettivamente in kWh/m²anno o kWh/m³anno;
25. **indice di prestazione energetica EP:** il fabbisogno di energia primaria globale riferito all'unità di superficie utile o di volume lordo riscaldato, espresso rispettivamente in kWh/m²anno o kWh/m³anno;
26. **involucro edilizio:** l'insieme delle strutture edilizie esterne che delimitano un edificio;
27. **ispezioni sugli impianti termici:** gli interventi di controllo tecnico e documentale in sito, svolti da esperti qualificati afferenti all'Organismo Territoriale di Controllo, mirato a verificare che gli impianti rispettino le prescrizioni del presente Disciplinare Tecnico;
28. **locale tecnico:** l'ambiente utilizzato per l'allocatione di caldaie e macchine frigorifere a servizio di impianti di climatizzazione estivi ed invernali con i relativi complementi impiantistici elettrici e idraulici, accessibile solo al responsabile dell'impianto o al soggetto delegato;
29. **macchina frigorifera:** qualsiasi tipo di dispositivo (o insieme di dispositivi) che permette di sottrarre calore al fluido termovettore o direttamente all'aria dell'ambiente interno climatizzato anche mediante utilizzo di fonti energetiche rinnovabili;

30. **manutenzione:** l'insieme degli interventi necessari, svolte da tecnici abilitati operanti sul mercato, per garantire nel tempo la sicurezza, la funzionalità e conservare le prestazioni dell'impianto entro i limiti prescritti;
31. **manutenzione ordinaria dell'impianto termico:** le operazioni previste nei libretti d'uso e manutenzione degli apparecchi e componenti che possono essere effettuate in luogo con strumenti ed attrezzature di corredo agli apparecchi e componenti stessi e che comportino l'impiego di attrezzature e di materiali di consumo d'uso corrente;
32. **manutenzione straordinaria dell'impianto termico:** gli interventi atti a ricondurre il funzionamento dell'impianto a quello previsto dal progetto e/o dalla normativa vigente mediante il ricorso, in tutto o in parte, a mezzi, attrezzature, strumentazioni, riparazioni, ricambi di parti, ripristini, revisione o sostituzione di apparecchi o componenti dell'impianto termico;
33. **occupante:** chiunque, pur non essendone proprietario, ha la disponibilità, a qualsiasi titolo, di un edificio e dei relativi impianti tecnologici;
34. **organismo territoriale di controllo:** l'organismo che esercita, per conto dell'autorità competente, la funzione pubblica di accertamento, ispezione e controllo degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici nonché per la preparazione dell'acqua calda per usi igienici sanitari;
35. **ponte termico:** la discontinuità di isolamento termico che si può verificare in corrispondenza agli innesti di elementi strutturali (solai e pareti verticali o pareti verticali tra loro);
36. **ponte termico corretto:** la trasmittanza termica della parete fittizia (il tratto di parete esterna in corrispondenza del ponte termico) che non supera per più del 15% la trasmittanza termica della parete corrente;
37. **potenza termica convenzionale di un generatore di calore:** la potenza termica del focolare diminuita della potenza termica persa al camino in regime di funzionamento continuo. L'unità di misura utilizzata è il kW;
38. **potenza termica del focolare di un generatore di calore:** il prodotto del potere calorifico inferiore del combustibile impiegato e della portata di combustibile bruciato. L'unità di misura utilizzata è il kW;
39. **potenza termica utile nominale:** la potenza termica utile a pieno carico dichiarata dal fabbricante che il generatore di calore può fornire in condizioni nominali di riferimento;
40. **proprietario dell'impianto termico:** il soggetto che, in tutto o in parte, è proprietario dell'impianto termico. Nel caso di edifici dotati di impianti termici centralizzati amministrati in condominio e nel caso di soggetti diversi dalle persone fisiche gli obblighi e le responsabilità posti a carico del proprietario dal presente regolamento sono da intendersi riferiti agli amministratori;
41. **rapporto di prova:** il documento, redatto su apposito pre-stampato, sul quale il tecnico ispettore riporta i risultati dell'ispezione eseguita;
42. **rendimento di combustione o rendimento termico convenzionale di un generatore di calore:** il rapporto tra la potenza termica convenzionale e la potenza termica del focolare.



43. **rendimento globale medio stagionale dell'impianto termico:** il rapporto tra il fabbisogno di energia termica utile per la climatizzazione invernale e l'energia primaria delle fonti energetiche, ivi compresa l'energia elettrica dei dispositivi ausiliari, calcolato con riferimento al periodo annuale di esercizio. Ai fini della conversione dell'energia elettrica in energia primaria si considera il valore di riferimento per la conversione tra kWh elettrici e MJ definito con provvedimento dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas, al fine di tener conto dell'efficienza media di produzione del parco termoelettrico, ed i suoi successivi aggiornamenti;
44. **rendimento termico utile di un generatore di calore:** il rapporto tra la potenza termica utile e la potenza termica del focolare;
45. **responsabile dell'impianto termico:** l'occupante, a qualsiasi titolo, in caso di singole unità immobiliari residenziali; il proprietario in caso di singole unità immobiliari residenziali non locate; l'amministratore in caso di edifici dotati di impianti termici centralizzati amministrati in condominio; il proprietario o l'amministratore delegato in caso di edifici di proprietà di soggetti diversi dalle persone fisiche;
46. **ristrutturazione di un impianto termico:** un insieme di opere che comportano la modifica sostanziale sia dei sistemi di produzione che di distribuzione ed emissione del calore. Rientrano in questa categoria anche la trasformazione di un impianto termico centralizzato in impianti termici individuali nonché la risistemazione impiantistica nelle singole unità immobiliari, o parti di edificio, in caso di installazione di un impianto termico individuale previo distacco dall'impianto termico centralizzato;
47. **SCOP:** il coefficiente di prestazione medio stagionale delle pompe di calore determinato in condizioni di riferimento secondo la EN 14825 per la climatizzazione invernale;
48. **SEER:** il coefficiente di prestazione medio stagionale delle macchine frigorifere determinato in condizioni di riferimento secondo la EN 14825 per la climatizzazione estiva;
49. **servizi energetici degli edifici:**
 - a) **climatizzazione invernale:** la fornitura di energia termica utile agli ambienti dell'edificio per mantenere condizioni prefissate di temperatura ed eventualmente, entro limiti prefissati, di umidità relativa;
 - b) **produzione di acqua calda sanitaria:** la fornitura, per usi igienici sanitari, di acqua calda a temperatura prefissata ai terminali di erogazione degli edifici;
 - c) **climatizzazione estiva:** la compensazione degli apporti di energia termica sensibile e latente per mantenere all'interno degli ambienti condizioni di temperatura a bulbo secco e umidità relativa idonee ad assicurare condizioni di benessere per gli occupanti;
 - d) **illuminazione:** la fornitura di luce artificiale quando l'illuminazione naturale risulti insufficiente per gli ambienti interni e per gli spazi esterni di pertinenza dell'edificio;
50. **sostituzione di un generatore di calore:** la rimozione di un vecchio generatore e l'installazione di un altro nuovo, di potenza termica non superiore di più del 10% della potenza del generatore sostituito, destinato a erogare energia termica alle medesime utenze;

51. **sottosistema di generazione:** l'apparecchio o l'insieme di più apparecchi o dispositivi che permette di trasferire, al fluido termovettore o direttamente all'aria dell'ambiente interno climatizzato o all'acqua sanitaria, il calore derivante da una o più delle seguenti modalità:
- prodotto dalla combustione;
 - ricavato dalla conversione di qualsiasi altra forma di energia (elettrica, meccanica, chimica, derivata da fenomeni naturali quali ad esempio l'energia solare, ecc.);
 - contenuto in una sorgente a bassa temperatura e riqualificato a più alta temperatura;
 - contenuto in una sorgente ad alta temperatura e trasferito al fluido termovettore;
52. **stufa:** l'apparecchio adibito alla climatizzazione invernale in cui il calore viene trasferito all'aria dell'ambiente per scambio diretto;
53. **superficie utile:** la superficie netta calpestabile dei volumi interessati dalla climatizzazione ove l'altezza sia non minore di 1,50 m e delle proiezioni sul piano orizzontale delle rampe relative ad ogni piano nel caso di scale interne comprese nell'unità immobiliare, tale superficie è utilizzata per la determinazione degli specifici indici di prestazione energetica;
54. **temperatura dell'aria in un ambiente:** la temperatura dell'aria misurata secondo le modalità prescritte dalla norma tecnica UNI 8364-1;
55. **termocamino:** un focolare a bocca chiusa da una o più ante alimentato da biomassa legnosa e che utilizza per il riscaldamento un fluido termovettore a circolazione forzata.
56. **termocucina:** una termostufa che consente anche di cucinare, sia alla piastra con un piano di cottura, sia con un eventuale forno.
57. **termoregolazione:** il sistema che permette il mantenimento di una temperatura costante nella singola unità immobiliare, ovvero in parti di essa o nei singoli ambienti che la compongono, programmabile su almeno due livelli di temperatura nell'arco delle 24 ore.
58. **termostufa:** un apparecchio adibito alla climatizzazione invernale che utilizza per il riscaldamento un fluido termovettore a circolazione forzata;
59. **terzo responsabile dell'impianto termico:** la persona giuridica e/o fisica che, essendo in possesso dei requisiti previsti dalle normative vigenti e comunque di capacità tecnica, economica e organizzativa adeguata al numero, alla potenza e alla complessità degli impianti gestiti, è delegata dal titolare ad assumere la responsabilità dell'esercizio, della conduzione, del controllo, della manutenzione e dell'adozione delle misure necessarie al contenimento dei consumi energetici;
60. **trasmissione termica:** il flusso di calore che passa attraverso una parete per m² di superficie della parete e per grado K di differenza tra la temperatura interna ad un locale e la temperatura esterna o del locale contiguo;
61. **unità cogenerativa:** l'unità comprendente tutti i dispositivi per realizzare la produzione simultanea di energia termica ed elettrica, rispondente ai requisiti di cui al decreto 4 agosto 2011;
62. **unità di micro-cogenerazione:** l'unità di cogenerazione con potenza elettrica nominale inferiore a 50 kW rispondente ai requisiti di cui al decreto 4 agosto 2011;



63. **unità immobiliare residenziale e assimilata:** l'unità immobiliare, a se stante o inserita in un edificio, prevista per l'utilizzo come civile abitazione, effettivamente usata come tale o sede di attività professionale (es. studio medico o legale) o commerciale (es. agenzia di assicurazioni) o associativa (es. sindacato, patronato);
64. **Valori nominali delle potenze e dei rendimenti:** i valori di potenza massima e di rendimento di un apparecchio specificati e garantiti dal costruttore per il regime di funzionamento continuo.

Art.5

Criteria generali, requisiti e soggetti responsabili

L'esercizio, la conduzione, il controllo e la manutenzione dell'impianto di climatizzazione e il rispetto delle disposizioni di legge in materia di efficienza energetica sono affidati al responsabile dell'impianto, che può delegarle ad un terzo. La delega al terzo responsabile non è consentita nel caso di singole unità immobiliari residenziali in cui il generatore o i generatori non siano installati in locale tecnico esclusivamente dedicato. In tutti i casi in cui nello stesso locale tecnico siano presenti generatori di calore oppure macchine frigorifere al servizio di più impianti termici, può essere delegato un unico terzo responsabile che risponde delle predette attività degli impianti.

In caso di impianti non conformi alle disposizioni di legge, la delega, di cui all'art.6 comma 1 del D.P.R. n.74/13, non può essere rilasciata, salvo che nell'atto di delega sia espressamente conferito l'incarico di procedere alla loro messa a norma. Il delegante deve porre in essere ogni atto, fatto o comportamento necessario affinché il terzo responsabile possa adempiere agli obblighi previsti dalla normativa vigente e garantire la copertura finanziaria per l'esecuzione dei necessari interventi nei tempi concordati. Negli edifici in cui sia instaurato un regime di condominio, la predetta garanzia è fornita attraverso apposita delibera dell'assemblea dei condomini. In tale ipotesi la responsabilità degli impianti resta in carico al delegante, fino alla comunicazione dell'avvenuto completamento degli interventi necessari da inviarsi per iscritto da parte del delegato al delegante entro e non oltre cinque giorni lavorativi dal termine dei lavori. Il responsabile o, ove delegato, il terzo responsabile rispondono del mancato rispetto delle norme relative all'impianto termico, in particolare in materia di sicurezza e di tutela dell'ambiente. L'atto di assunzione di responsabilità da parte del terzo, anche come destinatario delle sanzioni amministrative, applicabili ai sensi dell'art.15 commi 5 e 6 del D.Lgs. n.192/05, deve essere redatto in forma scritta contestualmente all'atto di delega.

Il terzo responsabile, ai fini dell'art.6 comma 3 del D.P.R. n.74/13, comunica tempestivamente in forma scritta al delegante l'esigenza di effettuare gli interventi, non previsti al momento dell'atto di delega o richiesti dalle evoluzioni della normativa, indispensabili al corretto funzionamento dell'impianto di climatizzazione affidatogli e alla sua rispondenza alle vigenti prescrizioni normative. Negli edifici in cui vige un regime di condominio il delegante deve espressamente autorizzare con apposita delibera condominiale il terzo responsabile a effettuare i predetti interventi entro 10 giorni dalla comunicazione di cui sopra, facendosi carico dei relativi costi.

In assenza della delibera condominiale nei detti termini, la delega del terzo responsabile decade automaticamente.



Il terzo responsabile informa l'ASEA nel caso:

- a) di delega ricevuta, entro dieci giorni lavorativi;
- b) dell'eventuale revoca dell'incarico o rinuncia allo stesso, entro due giorni lavorativi;
- c) di decadenza di cui all'art.6 comma 4 del D.P.R. n.74/13, entro i due successivi giorni lavorativi;
- d) delle eventuali variazioni sia della consistenza che della titolarità dell'impianto, entro i due successivi giorni lavorativi.

Il terzo responsabile non può delegare ad altri le responsabilità assunte e può ricorrere solo occasionalmente al subappalto o all'affidamento di alcune attività di sua competenza, fermo restando il rispetto del decreto del Ministero dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n.37, per le sole attività di manutenzione, e la propria diretta responsabilità ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1667 e seguenti del codice civile. Il ruolo di terzo responsabile di un impianto è incompatibile con il ruolo di venditore di energia per il medesimo impianto, e con le società a qualsiasi titolo legate al ruolo di venditore, in qualità di partecipate o controllate o associate in ATI o aventi stessa partecipazione proprietaria o aventi in essere un contratto di collaborazione, a meno che la fornitura sia effettuata nell'ambito di un contratto di servizio energia, di cui al decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115, in cui la remunerazione del servizio fornito non sia riconducibile alla quantità di combustibile o di energia fornita, ma misurabile in base a precisi parametri oggettivi preventivamente concordati.

Nel contratto di servizio energia deve essere riportata esplicitamente la conformità alle disposizioni del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115.


Nel caso di impianti di climatizzazione con potenza nominale al focolare superiore a 350 kW, fermo restando la normativa vigente in materia di appalti pubblici, il terzo responsabile deve essere in possesso della certificazione UNI EN ISO 9001 relativa all'attività di gestione e manutenzione degli impianti termici, o dell'attestazione rilasciata ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica del 5 ottobre 2010, n. 207, nelle categorie OG 11, impianti tecnologici, oppure OS 28.

È vietato installare ed esercire gli impianti di climatizzazione in modo difforme dal D.M. n.37/08 e ss.mm.ii. e dalle prescrizioni previste dalla L. n.10/91, dal D.P.R. n.412/93, dal D.P.R. n.551/99, dal D.Lgs. n.192/05 e dal D.P.R. n.74/13.

Art.6

Controllo e manutenzione degli impianti di climatizzazione

Le operazioni di controllo ed eventuale manutenzione dell'impianto devono essere eseguite da ditte abilitate ai sensi del Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 22 gennaio 2008, n.37, conformemente alle prescrizioni e con la periodicità contenute nelle istruzioni tecniche per l'uso e la manutenzione rese disponibili dall'impresa installatrice dell'impianto ai sensi della normativa vigente. Qualora l'impresa installatrice non abbia fornito proprie istruzioni specifiche, o queste non siano più disponibili, le operazioni di controllo ed eventuale manutenzione degli apparecchi e dei dispositivi facenti parte dell'impianto di climatizzazione devono essere eseguite conformemente alle prescrizioni e con la periodicità contenute nelle istruzioni tecniche relative allo specifico modello elaborate dal fabbricante ai sensi della normativa vigente, nonché alla periodicità stabilite tra il responsabile dell'impianto ed il tecnico manutentore mediante l'allegato 2 del presente Disciplinare Tecnico così come previsto all'art.7, comma 4 del D.P.R. n.74/13.



Le operazioni di controllo ed eventuale manutenzione delle restanti parti dell'impianto di climatizzazione e degli apparecchi e dispositivi per i quali non siano disponibili né reperibili le istruzioni del fabbricante, devono essere eseguite secondo le prescrizioni e con la periodicità previste dalle normative UNI e CEI per lo specifico elemento o tipo di apparecchio o dispositivo.

Gli installatori e i manutentori degli impianti di climatizzazione, abilitati ai sensi del Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 22 gennaio 2008, n.37, nell'ambito delle rispettive responsabilità, devono definire e dichiarare esplicitamente al committente o all'utente, in forma scritta e facendo riferimento alla documentazione tecnica del progettista dell'impianto o del fabbricante degli apparecchi:

- a) quali siano le operazioni di controllo e manutenzione di cui necessita l'impianto da loro installato o mantenuto, per garantire la sicurezza delle persone e delle cose;
- b) con quale frequenza le operazioni di cui alla predetta lettera a) vadano effettuate.

Gli impianti per la climatizzazione invernale ed estiva o per la preparazione di acqua calda sanitaria, devono essere muniti del libretto di impianto per la climatizzazione. In caso di trasferimento a qualsiasi titolo dell'immobile il libretto dell'impianto deve essere consegnato all'avente causa, debitamente aggiornato, con gli eventuali allegati.

I modelli dei libretti di impianto, di cui all'art.7 comma 5 del D.P.R. n.74/13 ed i Rapporti di Controllo di Efficienza Energetica (RCEE) di cui all'art.8 comma 3 del predetto D.P.R, nelle versioni o configurazioni relative alle diverse tipologie di impianto sono aggiornati, integrati e caratterizzati da una numerazione progressiva che li identifica.

Art.7

Controllo dell'efficienza energetica degli impianti di climatizzazione

In occasione degli interventi di controllo ed eventuale manutenzione su impianti di climatizzazione invernale di potenza termica utile nominale maggiore di 10 kW e sugli impianti di climatizzazione estiva di potenza termica utile nominale maggiore di 12 kW, si effettua un controllo di efficienza energetica riguardante:

- il sottosistema di generazione come definito all'art.4 del presente Disciplinare Tecnico;
- la verifica della presenza e della funzionalità dei sistemi di regolazione della temperatura centrale e locale nei locali climatizzati;
- la verifica della presenza e della funzionalità dei sistemi di trattamento dell'acqua, dove previsti.

Detti interventi di controllo sono effettuati secondo i rispettivi Rapporti di Controllo di Efficienza Energetica (RCEE) come individuati dall'Allegato A del D.P.R. n. 74/13.

I controlli di efficienza energetica di cui ai predetti interventi devono essere inoltre realizzati:

- all'atto della prima messa in esercizio dell'impianto, a cura dell'installatore;
- nel caso di sostituzione degli apparecchi del sottosistema di generazione, come per esempio il generatore di calore;
- nel caso di interventi che non rientrano tra quelli periodici, ma tali da poter modificare l'efficienza energetica.

Il successivo controllo deve essere effettuato entro i termini previsti a far data dall'esecuzione dei controlli di cui al punto precedente.

Gli interventi di controllo di efficienza energetica sopra descritti, ai sensi di quanto previsto dall'art.10, comma 3, lett.a-1) del D.P.R. n.74/13, si eseguono anche sugli impianti con potenza termica utile nominale superiore a 100 kW, la cui presenza si può riscontrare per lo più in edifici pubblici e/o scolastici.

Il rendimento di combustione, rilevato nel corso dei controlli, misurato alla massima potenza termica effettiva del focolare del generatore di calore nelle condizioni di normale funzionamento, in conformità alle norme tecniche UNI in vigore, deve risultare non inferiore ai valori limite riportati nell'Allegato B di cui al D.P.R. n.74/13.

I generatori di calore per i quali, durante le operazioni di controllo, siano stati rilevati rendimenti di combustione inferiori ai valori limite fissati nell'Allegato B del D.P.R. n.74/13, non riconducibili a tali valori mediante operazioni di manutenzione, devono essere sostituiti entro 180 giorni solari a partire dalla data del controllo. Ove il responsabile si avvalga della facoltà di richiedere, a sue spese, un'ulteriore verifica da parte dell'ASEA, tale scadenza viene sospesa fino all'ottenimento delle definitive risultanze di tale verifica. Tali generatori di calore sono comunque esclusi dalla conduzione in esercizio continuo, di cui all'art. 4, comma 6, lettera e) del D.P.R. n.74/13.

Le macchine frigorifere e le pompe di calore per le quali nel corso delle operazioni di controllo sia stato rilevato che i valori dei parametri che caratterizzano l'efficienza energetica siano inferiori del 15 per cento rispetto a quelli misurati in fase di collaudo o primo avviamento riportati sul libretto di impianto, devono essere riportate alla situazione iniziale, con una tolleranza del 5 per cento. Qualora i valori misurati in fase di collaudo o primo avviamento non siano disponibili, si fa riferimento ai valori di targa.

Le unità cogenerative per le quali nel corso delle operazioni di controllo sia stato rilevato che i valori dei parametri che caratterizzano l'efficienza energetica non rientrano nelle tolleranze definite dal fabbricante devono essere riportate alla situazione iniziale, secondo il piano di manutenzione definito dal fabbricante.

Art.8

Personale addetto al servizio

L'ASEA, si impegna ad assicurare la funzione pubblica oggetto del presente Disciplinare Tecnico con personale idoneo.

L'ASEA comunicherà all'Autorità Competente i nominativi del personale volto all'espletamento della funzione di ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione dell'acqua calda per usi igienici sanitari sul territorio di competenza, corredando la predetta comunicazione, con due foto tessera e con la copia della carta d'identità ovvero di altro documento di riconoscimento valido. Sarà altresì tempestivamente comunicata ogni sopraggiunta variazione in merito.



Art.9

Programmazione delle visite ispettive

L'ASEA, ai fini degli obiettivi di miglioramento dell'efficienza energetica di cui all'art.9 comma 9 del D.P.R. n.74/13 stabilisce che le ispezioni siano programmate, su tutto il territorio di competenza, in base ai seguenti criteri e priorità sugli impianti di climatizzazione:

- A. per cui non sia pervenuta la «Dichiarazione di Controllo di Efficienza Energetica e Manutenzione» o per i quali, in fase di accertamento, siano emersi elementi di criticità;
- B. dotati di generatori o macchine frigorifere con anzianità superiore a 15 anni;
- C. dotati di generatori a combustibile liquido o solido con potenza termica utile nominale superiore a 100 Kw: ispezioni sul 100 per cento degli impianti, almeno ogni due anni;
- D. dotati di macchine frigorifere con potenza termica utile nominale superiore a 100 kW: ispezioni sul 100 per cento degli impianti, almeno ogni quattro anni;
- E. dotati di generatori a gas con potenza termica utile nominale superiore a 100 KW e impianti dotati di generatori a combustibile liquido o solido con potenza termica utile nominale compresa tra 20 e 100 KW: Ispezioni sul 100% degli impianti, almeno ogni quattro anni;
- F. di cui all'articolo 8, comma 7, per i quali dai rapporti di controllo dell'efficienza energetica risulti la non riconducibilità a rendimenti superiori a quelli fissati nell'allegato B del D.P.R. n.74/13.

Nel rispetto delle suddette priorità e delle soglie di potenza di cui all'art.9 comma 2 del D.P.R. n.74/13, sono soggetti ad accertamento ed ispezione tutti gli impianti di climatizzazione invernale ed estiva ubicati sul territorio di competenza della Provincia di Benevento.

L'organizzazione e la gestione dell'attività ispettiva compete all'ASEA.

Art.10

Piano per la sicurezza ed igiene del lavoro

L'ASEA si impegna affinché le operazioni di cui al precedente art. 9 siano eseguite conformemente al Piano di Sicurezza da essa elaborato in osservanza del D.Lgs. n.81 del 09/04/08 e ss.mm.ii. che la stessa si impegna ad aggiornare e modificare in funzione dell'evoluzione normativa.

CAPO II ATTIVITÀ

Art.11

Campagna informativa e promozionale

L'ASEA, nell'assolvere quanto previsto all'art.3 del presente Disciplinare Tecnico, promuove campagne di informazione e sensibilizzazione dei cittadini circa la funzione pubblica di accertamento, ispezione e controllo degli impianti di climatizzazione nel territorio di competenza della Provincia di Benevento.

Le campagne informative sono volte, prioritariamente, a rendere noto alle popolazioni interessate:

1. i criteri e le prescrizioni vigenti in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione ed ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione dell'acqua calda per usi igienici sanitari;
2. le modalità, le procedure e i tempi di acquisizione dei dati necessari – Rapporto di Controllo di Efficienza Energetica (RCEE) – per l'implementazione, la gestione ed il costante aggiornamento del Catasto Territoriale Impianti Termici (CaTIT);

L'articolazione della campagna informativa, concordata con l'Autorità Competente, potrà fare ricorso, tra l'altro, ai seguenti mezzi:

- manifesti informativi istituzionali;
- brochures e/o opuscoli informativi;
- inserzioni sulle pagine della stampa locale;
- banner e/o annunci sui maggiori portali web locali;
- cartoncini esplicativi inviati all'utenza;
- messaggi pubblicitari trasmessi sulle emittenti locali (radio e tv).



Art.12

Ufficio Relazioni con il Pubblico (Front Office)

L'ASEA, in un quadro di azioni che promuova la tutela degli interessi degli utenti e dei consumatori, ivi comprese informazione, sensibilizzazione ed assistenza all'utenza, organizza e gestisce l'Ufficio per le Relazioni con il Pubblico (Front Office) legato all'espletamento della funzione oggetto del presente Disciplinare Tecnico.

Art.13

Rapporti con le associazioni di categoria

L'ASEA, si adopererà a tenere costantemente informate le associazioni di categoria, quali le Associazioni dei Consumatori, degli Artigiani, degli Installatori, dei Manutentori ecc., sull'espletamento della funzione pubblica oggetto del presente Disciplinare Tecnico.

Art.14

Catasto Territoriale Impianti Termici (CaTIT) - Implementazione ed aggiornamento

L'ASEA, in attuazione dell'art.9 comma 3 del D.Lgs. n.192/05 e dell'art.10 comma 4 del D.P.R. n. 74/13, predispone, gestisce e costantemente aggiorna il Catasto Territoriale degli Impianti Termici (CaTIT), favorendone l'interconnessione con quello relativo agli attestati di prestazione energetica.

Il CaTIT conterrà almeno le seguenti informazioni:

- A. Anagrafica degli Impianti Termici (codice, indirizzo, tipo di utilizzo, anno di installazione, ecc.);
- B. Anagrafica dei proprietari e/o degli occupanti, a qualsiasi titolo, l'immobile in cui è presente l'impianto (nominativo, indirizzo, ecc.);



- c. Anagrafica dei terzi responsabili (nominativo, indirizzo, ecc.);
- d. Dati tecnici costituenti l'impianto di climatizzazione;
- e. Dati inerenti i rapporti di controllo di efficienza energetica;
- f. Dati inerenti i rapporti di prova prodotti nell'attività ispettiva;
- g. Dati riferiti alla geolocalizzazione dell'immobile;

Il CaTIT è gestito tramite apposito software in grado di elaborare tutte le informazioni inerenti la funzione pubblica oggetto del presente disciplinare nonché, nello specifico, l'organizzazione dell'attività ispettiva.

L'Autorità Competente ha accesso diretto al CaTIT.

L'aggiornamento del CaTIT avverrà anche con l'inserimento dei dati comunicati dai fornitori dei combustibili, che periodicamente dovranno inviare, così come previsto dall'articolo 17 del D.P.R. n. 551/99 e dall'art.10 comma 4 lett.a del D.P.R. n.74/13 l'elenco aggiornato degli utenti gestiti nell'anno precedente, con l'inserimento dei dati riportati nei **rapporti di prova** redatti dagli ispettori, e con l'inserimento dei dati che saranno forniti dai comuni o dagli utenti.

L'ASEA non è responsabile della veridicità dei dati trasmessi da terzi ma solo della rispondenza tra quelli raccolti e quelli archiviati.

È fatto assoluto divieto all'ASEA di divulgare o utilizzare, per fini diversi dallo svolgimento della Funzione Pubblica oggetto del presente Disciplinare Tecnico, i dati acquisiti al CaTIT.

L'ASEA è responsabile ed incaricata del trattamento dei dati ai sensi delle vigenti disposizioni di legge. Alla scadenza del contratto di servizio di cui al presente Disciplinare Tecnico, il Catasto Territoriale Impianti Termici (CaTIT) diventerà gratuitamente di proprietà dell'autorità competente.

Art.15

Dichiarazione di avvenuto controllo di efficienza energetica degli impianti di climatizzazione e Bollino Seriale

La dichiarazione di avvenuto controllo di efficienza energetica degli impianti di climatizzazione invernale ed estiva è obbligatoria su tutto il territorio di competenza della Provincia di Benevento. Tale dichiarazione consta nella trasmissione dei Rapporti di Efficienza Energetica (RCEE) all'ASEA, nel rispetto delle modalità, dei termini e delle procedure stabilite dalla medesima società in coerenza con il presente Disciplinare Tecnico.

La dichiarazione di avvenuto controllo di efficienza energetica, è validamente eseguita se, e solo se, corredata del bollino seriale che è un'etichetta autoadesiva costituita da tre esemplari, ciascuno dei quali differisce esclusivamente per la sua specifica destinazione: «Utente», «Manutentore» e «ASEA».

Il bollino seriale, oltre al logo della Provincia di Benevento e dell'ASEA, esibisce i seguenti dati:

- 1) un codice a barra;
- 2) un codice alfanumerico identificativo dell'impianto di climatizzazione;
- 3) il contributo economico di cui alla Tabella «A» del Disciplinare Tecnico;
- 4) la «periodicità» del biennio di riferimento;
- 5) la data di esecuzione del controllo.

Il bollino seriale, viene rilasciato dall'ASEA esclusivamente agli operatori del settore (manutentori o terzi responsabili):

- ✓ in possesso dei requisiti di cui al D.M. 37/08 e ss.mm.ii;
- ✓ in possesso del certificato di taratura in corso di validità UNI-10389/1;
- ✓ in possesso del certificato di abilitazione per "installazione e manutenzione apparecchi refrigeranti fissi di cui al D.P.R. n.43/12";
- ✓ in possesso dell'iscrizione al Registro Operatori/aziende della C.C.I.A.A di competenza;
- ✓ in possesso, per il ruolo di terzo responsabile, della certificazione UNI En Iso 9001 relativa all'attività di gestione e manutenzione degli impianti termici P_{tf} > 350 KW o dell'attestazione rilasciata ai sensi del D.P.R. n. 207/10 ctg. OG 11 impianti tecnologici, oppure OS 28;
- ✓ in possesso delle credenziali abilitative per l'accesso alla piattaforma telematica web-mantainer dell'ASEA, a seguito della partecipazione ai corsi di formazione predisposti dalla medesima Azienda Speciale.

Il rilascio dei bollini seriali destinati alla dichiarazione di avvenuto controllo di efficienza energetica degli impianti di climatizzazione avviene esclusivamente nei modi e nei termini stabiliti dall'ASEA.

I manutentori o i terzi responsabili, acquisiscono per conto dei responsabili di impianto, anticipandone il costo, il bollino seriale da apporre sul rapporto di controllo di efficienza energetica (RCEE). Il rilascio dei bollini seriali deve essere tracciato e chiaramente identificabile. A tal fine è vietato il trasferimento, a qualsiasi titolo, dei bollini seriali tra operatori¹. Le dichiarazioni di avvenuto controllo di efficienza energetica che presentano discordanze verranno invalidate.

Ai fini della validità del bollino seriale, il manutentore o il terzo responsabile deve riportare sullo stesso la data di esecuzione del controllo trascritta sul rapporto di controllo di efficienza energetica (RCEE).

Il pagamento del contributo economico di cui alla tab. A dell'art.23 del presente Disciplinare Tecnico riferito alla dichiarazione di avvenuto controllo di efficienza energetica dell'impianto di climatizzazione tramite bollettino postale non è ammessa.



¹ Laddove l'operatore è una ditta o un'azienda si fa riferimento al rappresentante legale della medesima

Art. 16

Procedure per la dichiarazione di avvenuto controllo di efficienza energetica degli impianti di climatizzazione

Al termine delle operazioni di controllo ed eventuale manutenzione dell'impianto di climatizzazione, il manutentore o terzo responsabile provvederà a redigere e sottoscrivere un rapporto di Controllo di Efficienza Energetica (RCEE). Tale rapporto, che prevede anche una sezione sotto forma di *check-list*, in cui riportare i possibili interventi atti a migliorare il rendimento energetico dell'impianto in modo economicamente conveniente, viene rilasciato in copia al responsabile dell'impianto e sarà da questi conservato ed allegato al libretto di climatizzazione di cui all'art.7 comma 5 del D.P.R. n.74/13.

Ai sensi di quanto previsto dall'art.9 comma 7 del D.P.R. n.74/13, l'ASEA con provvedimento reso noto alla popolazione, stabilisce, nel rispetto delle periodicità di esecuzione dei controlli di efficienza energetica di cui all'allegato «1» del presente Disciplinare Tecnico, la data di scadenza entro cui i manutentori o i terzi responsabili, in regola con i requisiti di cui all'art.15 del presente Disciplinare Tecnico, devono trasmettere informaticamente con le modalità previste dall'art.8 comma 5 del D.P.R. n.74/13 ed in coerenza con la piattaforma telematica web-mantainer dell'ASEA, il rapporto di controllo di efficienza energetica (RCEE) degli impianti di climatizzazione.

Ai fini della validità della trasmissione, ogni singolo rapporto di controllo di efficienza energetica (RCEE), deve essere munito del bollino seriale attestante il pagamento del corrispondente contributo economico, di cui alla **tabella «A»** dell'art.23 del presente disciplinare tecnico, del timbro e firma del manutentore o terzo responsabile e della firma del responsabile dell'impianto.

Entro e non oltre il trentesimo giorno successivo alla data di scadenza, è comunque possibile regolarizzare la mancata trasmissione del rapporto di controllo di efficienza energetica (RCEE) di un impianto di climatizzazione beneficiando della riduzione del contributo economico relativo alla tipologia dell'impianto oggetto d'ispezione prevista dall'art.9 comma 9 lettera A del D.P.R. n.74/13, di cui alla **tabella «B»** dell'art.23 del presente disciplinare tecnico.

La regolarizzazione anzidetta, ai sensi dell'art.13 del D.Lgs. n.472/97, potrà essere effettuata:

- a) Dal primo al quattordicesimo giorno solare successivo alla scadenza del termine stabilito, versando all'ASEA lo 0,2%, per ogni giorno di ritardo, del contributo economico previsto per l'ispezione dell'impianto di climatizzazione, di cui alla **tabella «B»** dell'art. 23 del Disciplinare Tecnico.

Contestualmente al versamento il manutentore o il terzo responsabile trasmetterà informaticamente all'ASEA il rapporto di controllo di efficienza energetica (RCEE).

- b) Dal quindicesimo al trentesimo giorno solare successivo alla scadenza del termine stabilito, versando all'ASEA la misura fissa del 3% del contributo economico previsto per l'ispezione dell'impianto di climatizzazione, di cui alla **tabella «B»** dell'art.23 del Disciplinare Tecnico.

Contestualmente, al versamento il manutentore o il terzo responsabile trasmetterà informaticamente all'ASEA il rapporto di controllo di efficienza energetica (RCEE).

Si riporta il dettaglio delle procedure per la dichiarazione di avvenuto controllo di efficienza energetica articolate per tipologia, alimentazione e classi di potenza degli impianti di climatizzazione, nel rispetto dell'art.10 comma 3, lett. C, del D.P.R. n.74/13:

- per gli «impianti di climatizzazione con generatore di calore a fiamma con potenza termica utile nominale maggiore di 10 kW alimentati a combustibile liquido, (gas metano o gpl) o solido non rinnovabile», l'operatore al termine delle operazioni di controllo, redige e sottoscrive, in triplice copia, il rapporto di controllo di efficienza energetica (RCEE) «**TIPO 1**»;
- per gli impianti di climatizzazione con macchine frigorifere/pompe di calore con potenza termica utile nominale maggiore di 12 kW, l'operatore al termine delle operazioni di controllo, redige e sottoscrive, in triplice copia, il rapporto di controllo di efficienza energetica (RCEE) «**TIPO 2**»;
- per gli impianti alimentati da teleriscaldamento con potenza termica utile nominale maggiore di 10kW» l'operatore al termine delle operazioni di controllo, redige e sottoscrive, in triplice copia, il rapporto di controllo di efficienza energetica (RCEE) «**TIPO 3**»;
- per gli impianti cogenerativi (microgenerazione Pel da 50 kW – unità cogenerative Pel \geq 150 kW) l'operatore al termine delle operazioni di controllo, redige e sottoscrive, in triplice copia, il rapporto di controllo di efficienza energetica (RCEE) «**TIPO 4**».

Per tutte e quattro le tipologie di impianto anzidette è previsto che:

- una copia del rapporto di controllo di efficienza energetica (RCEE), corredata del corrispondente bollino seriale, è rilasciata al responsabile dell'impianto, che lo conserva e lo allega al libretto di climatizzazione di cui al comma 5 dell'art.7 del D.P.R. n.74/13.
- una copia del rapporto di controllo di efficienza energetica (RCEE), corredata del corrispondente bollino seriale, resta in uso al manutentore.
- una copia del rapporto di controllo di efficienza energetica (RCEE), corredata del corrispondente bollino seriale, è trasmessa, esclusivamente dal manutentore o terzo responsabile, all'ASEA nel rispetto delle periodicità di cui all'**allegato 1** e dei contributi economici di cui alla **tabella «A»** dell'art. 23 del presente Disciplinare Tecnico.

Art.17

Obblighi di preavviso all'utente

L'ASEA deve comunicare agli utenti i tempi e le modalità per l'esecuzione delle ispezioni in sito secondo la seguente procedura:

- per mezzo di comunicazione scritta (lettera prioritaria) da far pervenire con almeno due settimane di anticipo rispetto alla data prevista per l'ispezione;

L'ASEA ha l'obbligo di differire la data programmata per l'ispezione purché la richiesta dell'utente risulti pervenuta almeno tre giorni lavorativi antecedenti l'ispezione medesima.



Il differimento della data di ispezione è possibile un'unica volta, pertanto la visita ispettiva sarà di nuovo calendarizzata con la medesima procedura.

Laddove l'ispezione riprogrammata e comunicata al responsabile dell'impianto dovesse risultare ineseguibile per cause non imputabili all'ASEA (diniego d'accesso e/o utente assente al momento dell'ispezione), si procederà all'invio di un successivo avviso di ispezione, contrassegnato con l'avvertenza «**secondo avviso**» tramite lettera raccomandata A/R o Posta Elettronica Certificata (Pec) ove disponibile.

La seconda visita ispettiva, comporta per il responsabile dell'impianto oltre al pagamento del/i contributo/i economico/i relativo/i alla classe di potenza dell'impianto, il recupero del costo della raccomandata A/R per l'invio del secondo avviso ed il rimborso delle spese connesse all'uso dell'auto aziendale ed all'impiego del personale incaricato per l'esecuzione dell'ispezione stessa, corrispondente al **10%** dell'importo del contributo economico relativo alla classe di potenza dell'impianto oggetto d'ispezione di cui alla **tabella «B»** dell'art. 23 del presente Disciplinare Tecnico.

Art.18

Comunicazione delle ispezioni non effettuate per cause non imputabili all'ASEA

L'ASEA segnalerà ai Sindaci dei comuni interessati le utenze presso le quali non è stato possibile eseguire le ispezioni programmate², comunicate con il secondo avviso di cui all'art. 17 del presente Disciplinare Tecnico.

La procedura di comunicazione al Comune afferente l'immobile dell'utente dissenziente è volta ad accertare l'assenza di impianti potenzialmente pericolosi e/o non conformi che pregiudicherebbero la privata e pubblica incolumità. Conseguentemente verrà richiesto all'autorità comunale di emettere un provvedimento contingibile ed urgente a carico dell'utente interessato, per consentire l'ispezione negata (art.54 del D.Lgs. n. 267/00).

A seguito dell'emanazione del provvedimento comunale sarà programmata la **terza visita ispettiva** con l'invio dell'avviso di ispezione con lettera raccomandata A/R o Posta Elettronica Certificata (Pec) ove disponibile.

La terza visita ispettiva, comporta per il responsabile dell'impianto oltre al pagamento del/i contributo/i economico/i relativo/i alla classe di potenza dell'impianto, il recupero del costo delle raccomandate A/R per l'invio del secondo e del terzo avviso ed il rimborso delle spese connesse all'uso dell'auto aziendale ed all'impiego del personale incaricato per l'esecuzione dell'ispezione stessa, corrispondente al **20%**, dell'importo del contributo economico relativo alla classe di potenza dell'impianto oggetto d'ispezione di cui alla **tabella «B»** dell'art. 23 del presente Disciplinare Tecnico.

² l'art. 9 comma 3 d.l.vo 192/05, obbliga i soggetti di cui all'art. 7 comma 1 (il proprietario, il conduttore, l'amministratore, di condominio, o per essi un terzo, che se ne assume la responsabilità) a comunicare entro 120 giorni dal controllo/manutenzione all'organismo territoriale di controllo sugli impianti termici l'ubicazione e le principali caratteristiche degli impianti di proprietà o dai medesimi gestiti nonché le eventuali successive modifiche significative.

Infine in caso di reiterata assenza del responsabile dell'impianto o diniego di accesso all'immobile, l'ASEA procederà all'applicazione delle sanzioni di cui all'art.27 del presente Disciplinare Tecnico. L'ispezione è un obbligo di legge e il reiterato rifiuto a consentirne l'esecuzione, comporta la responsabilità per il reato di cui all'art.340 del codice penale (interruzione o turbativa del regolare svolgimento di una funzione pubblica).

Art.19

Esecuzione della funzione pubblica

L'ASEA si impegna ad eseguire le operazioni connesse alla funzione pubblica di cui al presente Disciplinare Tecnico secondo le norme della buona tecnica e comunque a regola d'arte.

La funzione verrà espletata nel rispetto delle norme e delle disposizioni tecniche vigenti in materia. Le ispezioni sugli impianti di climatizzazione dovranno essere effettuate con procedure e modalità che ne assicurino l'obiettività e la trasparenza.

Il personale addetto dovrà essere in grado di soddisfare le richieste di informazioni e chiarimenti formulate dagli utenti sull'esercizio della funzione pubblica regolata dal presente Disciplinare Tecnico. Nel preservare altresì la riservatezza delle informazioni e dei dati connessi all'esercizio della funzione, il personale dovrà evitare ogni forma di comunicazione di carattere o di interesse commerciale.

Gli Ispettori dovranno esporre, bene in vista, il tesserino di riconoscimento fornito dall'Asea opportunamente vidimato dal Presidente del medesimo organismo territoriale di controllo.

Sarà cura dell'Asea trasmettere l'elenco del personale operante nel servizio ispettivo all'autorità competente ogni qual volta intervengano cambiamenti.

L'ASEA, sotto la propria responsabilità, si impegna affinché tutto il personale dedito all'esercizio della funzione pubblica di accertamento, ispezione e controllo degli impianti di climatizzazione mantenga un contegno riguardoso e corretto nei confronti degli utenti, osservando condotte consone alla delicatezza della funzione, anche a tutela e salvaguardia dell'immagine dell'autorità competente che, in ogni caso, si riserva di evidenziare comportamenti e situazioni difformi.

Art.20

Strumentazione e apparecchiature

La prova del rendimento di combustione per i generatori di calore deve essere eseguita secondo le modalità e con la strumentazione (analizzatori di combustione) riportata dalla norma UNI 10389-1, come prescritto dal:

- D.P.R. n. 412/93
- D.Lgs. n. 192/05
- D.Lgs. n.311/06
- D.M. 26/06/09
- D.P.R. n.59/09
- D.P.R. n.74/13



L'ispezione per il rendimento dei generatori di climatizzazione deve essere effettuata anche facendo riferimento a quanto previsto dalle vigenti normative tecniche (UNI e CEI) riguardanti tutti gli impianti

di climatizzazione soggetti alle disposizioni del presente disciplinare ed ogni altra norma ad esse riconducibili. L'ASEA è responsabile dei difetti o del cattivo funzionamento delle apparecchiature in uso per l'espletamento della funzione pubblica oggetto del presente Disciplinare Tecnico.

Sono a carico dell'ASEA le spese occorrenti per l'acquisto delle apparecchiature di misurazione nonché di ogni altro materiale ed attrezzatura necessari per la corretta esecuzione della funzione pubblica. Le apparecchiature utilizzate per la effettuazione delle ispezioni dovranno essere periodicamente sottoposte, a cura dell'ASEA, a taratura, eseguita da un laboratorio ufficialmente autorizzato allo scopo ed in grado di rilasciare idonea certificazione.

La documentazione ed i certificati di taratura degli strumenti sono conservati e catalogati dall'ASEA e saranno dati in visione all'autorità competente qualora richiesti.

Art.21

Operazioni ed attività di ispezione

Nel rispetto di quanto stabilito all'art.9 del presente Disciplinare Tecnico, le ispezioni dovranno essere effettuate in presenza del responsabile dell'esercizio e della manutenzione dell'impianto o da un suo delegato. I responsabili degli impianti di climatizzazione, hanno l'obbligo di consentire i controlli che l'ASEA, dispone sugli stessi secondo quanto previsto dall'art.31 della L. n.10/91, dal D.P.R. n.412/93, dall'Allegato L comma 16 del D.Lgs. n.192/05 e dall'art. 9 comma 9 del D.P.R. n.74/13.

Nel corso dell'ispezione il personale incaricato ha libero accesso ai locali in cui sono ubicati gli impianti o componenti ad essi asserviti per la climatizzazione estiva ed invernale. Dette operazioni sono finalizzate ad accertare la geolocalizzazione dell'immobile, l'effettivo stato di esercizio, controllo, manutenzione ed efficienza energetica dell'impianto di climatizzazione o produzione di acqua calda sanitaria, nonché il possesso dei requisiti in capo alle ditte responsabili dell'attività di manutenzione, abilitate ai sensi del D.M.n.37/08. Le inadempienze rilevate a carico di quest'ultime saranno comunicate dall'ASEA alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di appartenenza per l'adozione dei provvedimenti disciplinari conseguenti.

Le operazioni ispettive riguardano:

- l'accertamento amministrativo-documentale:
 - dei dati caratteristici dell'impianto di climatizzazione (data installazione, potenza, etc);
 - del «Libretto di Climatizzazione di cui all'art.7 comma 5 del D.P.R. n.74/13» per gli impianti destinati alla climatizzazione degli ambienti o alla produzione di acqua calda sanitaria;
 - della corretta e completa compilazione, tenuta ed aggiornamento del predetto libretto e dei rapporti di Controllo Tecnico di Manutenzione e/o di efficienza energetica (RCEE);
 - del controllo della dichiarazione di conformità D.M. n. 37/08 e s.m.i. e degli allegati obbligatori;
 - del controllo del progetto dell'impianto di climatizzazione;
 - del controllo della documentazione INAIL (ex ISPEL) e dei VV.FF. ove prevista.
- Il controllo e la valutazione dell'efficienza energetica dell'impianto:
 - della temperatura fumi °C;

- della temperatura ambiente °C;
 - dell'O₂ (%);
 - della CO₂ (%);
 - della misura del valore di Bacharach (n.3);
 - del CO (%);
 - della (%) di calore sensibile disperso;
 - dell'analisi di combustione con il prelievo dei valori per il calcolo del rendimento (%);
 - del recupero del calore latente di combustione sulle caldaie a condensazione Et (%).
- la stima del corretto dimensionamento dell'impianto rispetto al fabbisogno energetico per la climatizzazione invernale ed estiva dell'edificio in riferimento al progetto dell'impianto, se disponibile;
 - la consulenza sui possibili interventi atti a migliorare il rendimento energetico dell'impianto in modo economicamente conveniente (termoregolazione, sistemi puntuali e contabilizzazione del calore);
 - la verifica dello stato delle coibentazioni e della funzionalità, se presenti, dei sistemi di trattamento dell'acqua dove previsti;
 - la verifica dello stato della canna fumaria (buona, mediocre, scadente);
 - la verifica dei dispositivi di regolazione e controllo (positiva o negativa);
 - la verifica dei sistemi di aerazione dei locali (positiva o negativa) e calcolo della depressione;
 - la verifica della taratura delle apparecchiature di regolazione e controllo;
 - la prova di tiraggio della canna fumaria (depressione in pascal);
 - le raccomandazioni sulle istruzioni d'uso dell'apparecchio rilasciate dal costruttore.

Art. 22

Rapporto di Prova

Al termine delle operazioni di cui al precedente articolo, il personale incaricato dell'ispezione redige, in duplice copia, il rapporto di prova secondo il modello di cui alle linee guida emanate dall'unità tecnica per l'efficienza energetica dell'Enea, ai sensi della UNI 10389/1, del D.Lgs n.192/05, del D.P.R. n.74/13 e della normativa tecnica vigente.

Il rapporto di prova, sottoscritto dall'ispettore e dal responsabile dell'impianto (proprietario, inquilino, conduttore o amministratore di condominio) è rilasciato in copia a quest'ultimo e costituisce formale comunicazione delle eventuali prescrizioni impartite dall'ASEA. Il rapporto di prova non sottoscritto unitamente al pagamento del/i contributo/i economico/i relativo/i alla tipologia di impianto oggetto d'ispezione, sarà formalmente notificato con lettera raccomandata A/R al responsabile dell'impianto e comporterà il pagamento, attraverso il bollettino postale accluso alla missiva, del contributo economico di € 9,50 previsto dalla tabella «B» dell'art.23 del presente disciplinare tecnico.



I rapporti di prova saranno archiviati nella sede dell'ASEA e resteranno a disposizione dell'Autorità Competente per eventuali controlli.

Art. 23

«Contributi economici» a carico dei Responsabili degli impianti

L'Autorità Competente, al fine di assicurare la copertura dei costi necessari per la gestione e l'esercizio della funzione pubblica oggetto del presente Disciplinare Tecnico e di tutte le attività ad essa connessa, stabilisce i «contributi economici» da corrispondere da parte dei Responsabili degli impianti di climatizzazione all'Organismo Territoriale di Controllo (ASEA) così come previsto dall'art. 10 comma 3 del DPR 74/2013.

Detti «contributi economici», articolati secondo le potenze degli impianti e nel rispetto delle periodicità di cui all'allegato 1 del Disciplinare Tecnico, sono stabiliti come riportati nelle sottostanti Tabelle A e B:

TABELLA A

«DICHIARAZIONE DI AVVENUTO CONTROLLO E/O MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE» ELENCO DEI CONTRIBUTI ECONOMICI A CARICO DEI RESPONSABILI DEGLI IMPIANTI

| POTENZA TERMICA | IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE CON GENERATORI A FIAMMA ALIMENTATI DA COMBUSTIBILI GASSOSI (METANO, GPL) LIQUIDI (GASOLIO, OLIO COMBUSTIBILE) E SOLIDI NON RINNOVABILI (CARBONE, COKE, ETC) | |
|--|---|-------|
| | DICHIARAZIONE DI CONTROLLO E MANUTENZIONE | € |
| 10 KW < P < 35 KW | ALMENO OGNI 2 ANNI | 19,00 |
| 35 KW ≤ P < 50 KW | ALMENO OGNI 2 ANNI | 35,00 |
| 50 KW ≤ P < 100 KW | ALMENO OGNI 2 ANNI | 51,00 |
| P ≥ 100 KW | ALMENO OGNI ANNO | 67,00 |
| POTENZA TERMICA | IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE COSTITUITI DA MACCHINE FRIGORIFERE/POMPE DI CALORE | |
| | DICHIARAZIONE DI CONTROLLO E MANUTENZIONE | € |
| 12 KW < P < 35 KW | ALMENO OGNI 2 ANNI | 19,00 |
| 35 KW ≤ P < 50 KW | ALMENO OGNI 2 ANNI | 35,00 |
| 50 KW ≤ P < 100 KW | ALMENO OGNI 2 ANNI | 51,00 |
| P ≥ 100 KW | ALMENO OGNI ANNO | 67,00 |
| POTENZA TERMICA | IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE ALIMENTATI DA TELERISCALDAMENTO/TELERAFFRESCAMENTO | |
| | DICHIARAZIONE DI CONTROLLO E MANUTENZIONE | € |
| 10 / 12 KW < P < 50 KW SINO A 100 MQ DI SUPERFICIE UTILE RADIANTE | ALMENO OGNI 2 ANNI | 19,00 |
| P ≥ 50 KW OLTRE I 100 MQ DI SUPERFICIE UTILE RADIANTE | ALMENO OGNI ANNO | 35,00 |
| POTENZA ELETTRICA | IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE - COGENERATIVI | |
| | DICHIARAZIONE DI CONTROLLO E MANUTENZIONE | € |
| MICROGENERAZIONE PEL < 50 KW | ALMENO OGNI 2 ANNI | 35,00 |
| 50 ≤ PEL < 150KW UNITÀ COGENERATIVA | ALMENO OGNI ANNO | 51,00 |
| PEL ≥ 150KW UNITÀ COGENERATIVA | ALMENO OGNI ANNO | 67,00 |

P= POTENZA TERMICA UTILE NOMINALE PEL= POTENZA ELETTRICA NOMINALE

TABELLA B
«ISPEZIONI IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE»
ELENCO DEI CONTRIBUTI ECONOMICI A CARICO DEI RESPONSABILI DEGLI IMPIANTI

| CLIMATIZZAZIONE INVERNALE ED ESTIVA | CLASSI POTENZA | EURO |
|--|---|----------|
| IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE ESTIVA ED INVERNALE «DICHIARATI» PER I QUALI, IN FASE DI ACCERTAMENTO DOCUMENTALE, SIANO EMERSE ANOMALIE E/O CRITICITÀ SUCCESSIVAMENTE NON RISCONTRATE IN FASE DI ISPEZIONE. | TUTTE | GRATUITA |
| IMPIANTI «NON DICHIARATI» CON POTENZA TERMICA UTILE NOMINALE | 10 KW < P < 35 KW | 110,00 |
| IMPIANTI «NON DICHIARATI» CON POTENZA TERMICA UTILE NOMINALE | 12 KW < P < 35 KW | 110,00 |
| IMPIANTI «NON DICHIARATI» CON POTENZA TERMICA UTILE NOMINALE | 35 KW ≤ P < 50 KW | 126,00 |
| IMPIANTI «NON DICHIARATI» CON POTENZA TERMICA UTILE NOMINALE | 50 KW ≤ P < 100 KW | 188,00 |
| IMPIANTI «NON DICHIARATI» CON POTENZA TERMICA UTILE NOMINALE | P ≥ 100 KW | 250,00 |
| ULTERIORI GENERATORI «NON DICHIARATI» PRESENTI SUL MEDESIMO IMPIANTO | P < 100 KW | 63,00 |
| ULTERIORI GENERATORI «NON DICHIARATI» PRESENTI SUL MEDESIMO IMPIANTO | P ≥ 100 KW | 126,00 |
| PRE-AVVISIO ISPEZIONE CON RACCOMANDATA (A/R) E/O COMUNICAZIONI | TUTTE | 9,50 |
| RISCONTRO ANOMALIE ED INIDONEITÀ IN FASE DI ISPEZIONE | TUTTE | 55,00 |
| ASSENZA INGIUSTIFICATA O DINIEGO DI ACCESSO ALLA PRIMA VISITA ISPETTIVA | 10% DELL'IMPORTE DEL CONTRIBUTO ECONOMICO RELATIVO ALLA CLASSE DI POTENZA DEGLI IMPIANTI SOPRA ELENCATI | |
| ASSENZA O DINIEGO DI ACCESSO ALLA SECONDA VISITA ISPETTIVA | 20% DELL'IMPORTE DEL CONTRIBUTO ECONOMICO RELATIVO ALLA CLASSE DI POTENZA DEGLI IMPIANTI SOPRA ELENCATI | |

I «contributi economici» di cui alle sopra riportate tabelle «A» e «B» dovranno essere corrisposti da parte dei «responsabili degli impianti di climatizzazione» con le modalità, i tempi e le procedure disposte dall'ASEA.

In caso di mancata corresponsione del contributo, nei termini e modi indicati, saranno attivate, da parte dell'ASEA, le procedure per il recupero coatto di quanto dovuto con spese a carico dell'utente.

L'attività di ispezione eseguita sugli impianti di climatizzazione asserviti ad immobili di proprietà o condotti dall'autorità competente sarà svolta dall'ASEA a titolo gratuito.

Art. 24 Precisazioni ed Inidoneità

Al fine di ridurre al minimo possibili controversie, in un quadro di azioni che promuova la tutela degli interessi degli utenti e dei consumatori, si precisa che:

- in caso di ispezione su unità immobiliari precedentemente condotte in locazione, in assenza del vecchio locatario, gli eventuali oneri per il periodo cui afferisce l'ispezione sono a carico del proprietario dell'immobile. Anche le responsabilità connesse ad inadeguate caratteristiche dell'impianto di climatizzazione prima della cessione in uso o locazione restano a carico del proprietario;
- in presenza di unità immobiliari in cui risulta l'esistenza di atti notarili che testimoniano il passaggio di proprietà dell'immobile ad altri proprietari subentrati in date successive al periodo di dichiarazione a cui si riferisce l'ispezione, la stessa viene condotta, previo adeguamento dei dati anagrafici e tecnici, senza oneri a carico dell'utente subentrante;



- in presenza di unità immobiliari in cui risultano documenti atti a dimostrare l'inibizione della fornitura di energia elettrica all'impianto di climatizzazione per il periodo a cui si riferisce l'ispezione, la stessa viene condotta, previo adeguamento dei dati anagrafici e tecnici, senza oneri a carico dell'utente;
- in presenza di unità immobiliari che presentino due o più generatori di calore e l'avviso di ispezione riguardi solo uno od alcuni di essi, l'ispezione sui generatori aggiuntivi viene comunque condotta e portata a termine, contestualmente a quella prevista con l'attribuzione in loco dei codici impianti aggiuntivi e dei relativi contributi;
- un impianto di climatizzazione dotato di generatore di calore a fiamma, omologato all'origine per la produzione di acqua calda sanitaria e per il riscaldamento ambienti, è assimilabile ad uno scaldacqua unifamiliare, qualora risultano "disattivate" le parti essenziali preposte alla funzione di riscaldamento ambienti. (Nota MISE del 17/01/2018).

Per essere considerato disattivato è obbligatorio consegnare cartaceamente all'ASEA, il rapporto di controllo di efficienza energetica (RCEE) completo del relativo bollino seriale, unitamente alla dichiarazione di conformità dell'impianto, intesa come "ristrutturazione" del medesimo.

La mancata trasmissione della predetta documentazione, entro il termine previsto del periodo di dichiarazione, comporterà l'invio dell'avviso di ispezione con l'addebito del costo riferito alla potenza dell'impianto;

- in presenza di un impianto, superiore a 35 kW, che all'atto dell'ispezione non riveli carenze tecniche bensì solo documentali secondo quelli che sono gli obblighi da soddisfare presso gli organi di controllo (INAIL ex ISPESL e Vigili del Fuoco), sono concessi 60 gg. (sessanta giorni) dalla data dell'ispezione, per esibire all'ASEA la documentazione richiesta;
- in presenza di tutti i casi di trasformazione, ampliamento o adeguamento parziale o totale dell'impianto di climatizzazione deve essere fornita copia della dichiarazione di conformità, completa degli allegati obbligatori, (progetto di impianto di climatizzazione dove previsto dalla normativa vigente), prodotta dall'impresa che ha eseguito i lavori;
- in presenza di un impianto termico costituito da un generatore di calore alimentato con combustibile solido e da un generatore aggiuntivo alimentato con altro combustibile: gas di rete, gpl o gasolio, è obbligatoria l'installazione nel circuito idraulico del separatore dei fluidi termici (scambiatore) così come previsto dalla Circolare ISPESL del 18/09/2006;

In fase di ispezione l'assenza del predetto separatore è considerata "inidoneità tecnica" sull'impianto di climatizzazione e comporterà, l'addebito previsto di cui alla **tabella B** dell'art. 23 del presente Disciplinare Tecnico.

Inidoneità di I° e II° livello

Le **inidoneità di I° livello** riscontrate dall'ASEA su un impianto di climatizzazione non comportano una pericolosità potenziale dell'impianto tale da precluderne l'uso.

A titolo esemplificativo ma non esaustivo, sono di seguito elencate:

- Documentazione mancante, incompleta o carente di dati essenziali dell'impianto di climatizzazione: dichiarazione di conformità e/o di rispondenza e dei relativi allegati obbligatori; libretto di climatizzazione dell'impianto termico opportunamente compilato; libretto di uso e manutenzione; progetto di impianto di climatizzazione (no linea gas); rapporto di controllo e/o manutenzione del biennio oggetto di ispezione; pratica INAIL (ex I.S.P.E.S.L.) e certificato di prevenzione incendi (CPI), ove previsti;
- Mancata trasmissione della scheda identificativa dell'impianto, prevista nel libretto di climatizzazione comprovante l'esecuzione delle attività funzionali a garantire l'aggiornamento del catasto termico;
- Mancata trasmissione del rapporto di controllo di efficienza energetica (RCEE) ovvero trasmissione incompleta o parziale;
- Mancata trasmissione del rapporto di controllo di efficienza energetica (RCEE), dimostrante il distacco del generatore di calore;
- Mancata definizione del periodo di manutenzione ordinaria di cui all'art.7, comma 4 del D.P.R. n.74/13;
- Assenza dei sistemi di termoregolazione, dei cronotermostati, delle teste termostatiche, dei contabilizzatori e dei sistemi di trattamento d'acqua di alimentazione dell'impianto di climatizzazione ove previsti, ecc.
- Presenza di generatori di calore di tipo B in locali areati (con porte e/o finestre), con aperture di ventilazione sotto dimensionate;
- Presenza di generatori di calore a gas di tipo B in locale dotato di elettroventilatore (estrattore) o cappa elettrica aspirante, ma con aperture di ventilazione sotto dimensionate;
- Presenza di un generatore di calore a gas di tipo B e di un camino o termocamino all'interno dello stesso locale o in due distinti locali comunicanti, con aperture di ventilazione sotto dimensionate;
- Valore del rendimento di combustione inferiore al limite minimo previsto dal D.P.R. n.74/13 e dal D.Lgs. n.102/14;
- Stato della coibentazione scadente;
- Stato della canna fumaria scadente;
- Stato dei dispositivi di termo-regolazione e controllo scollegati o inesistenti;
- Presenza della rete di adduzione del combustibile deteriorata, ma senza perdite di gas;
- Presenza di prese libere sulla rete gas posta all'interno del locale, prive di tappo filettato con valvole d'intercettazione senza maniglia;
- Presenza della rampa gas con valvola di sfiato non convogliata in atmosfera;
- Presenza di valvole o apparecchiature manuali di intercettazione del combustibile, inadeguate o del tipo non ammesso;
- Assenza della presa di campionatura dei parametri per l'analisi ed i controlli dei fumi (ove prevista) prodotti dalla combustione;
- Presenza di un impianto di climatizzazione con potenza inferiore a 35 kW installato in modo difforme alla normativa vigente, non provocante una situazione di immediato pericolo;



- Presenza di un impianto di climatizzazione con potenza superiore a 35 kW, in un locale non idoneo e non rispondente alle norme di sicurezza, alimentato con combustibili gassosi e/o liquidi, non provocante una situazione di immediato pericolo.
- Inosservanza delle norme di salute e sicurezza dei luoghi e posti di lavoro ai sensi dell'art.24 del D.Lgs. n. 81 del 09/04/2008.

Le **inidoneità di II° livello** riscontrate dall'ASEA su un impianto di climatizzazione comportano una pericolosità potenziale dell'impianto, tale da precluderne l'uso. L'ispettore è obbligato a segnalarle verbalmente al responsabile dell'impianto (proprietario, conduttore, terzo responsabile o amministratore di condominio) all'atto dell'ispezione ed a riportarle sul rapporto di prova, con l'avvertenza: **«impianto potenzialmente pericoloso- se ne diffida l'uso»**.

A titolo esemplificativo ma non esaustivo, sono di seguito elencate:

- Fuga di gas sulla rete di alimentazione dell'impianto di climatizzazione percepibile con l'olfatto;
- Fuga di gas refrigeranti sulla rete che alimenta l'impianto di climatizzazione estivo ed invernale;
- Presenza di un impianto di climatizzazione con generatore di calore installato in autorimessa o in locali con pericolo d'incendio;
- Presenza di un impianto di climatizzazione con generatore di calore a gas di tipo B, installato in locale dotato di elettroventilatore (estrattore) o cappa elettrica aspirante, sprovvisto di apertura di ventilazione;
- Presenza di un impianto di climatizzazione con generatore di calore a gas di tipo B e di un camino o termocamino nel medesimo locale o in locali tra loro comunicanti, sprovvisti di apertura di ventilazione;
- Presenza di prese libere sulla rete gas posta all'interno del locale, con valvole d'intercettazione manualmente azionabili prive di tappo di chiusura;
- Presenza di un impianto di climatizzazione con rilascio di fumi (monossido di carbonio) in ambiente con assenza di tiraggio sulla canna fumaria;
- Presenza di un impianto di climatizzazione con generatore di calore a gas di tipo B in locali adibiti a bagno o camera da letto;
- Presenza di un impianto di climatizzazione con generatore di calore installato all'interno di un locale, non collegato alla canna fumaria;
- Presenza di un impianto di climatizzazione con generatore di calore a gas di tipo B installato all'interno di un locale con scarico esterno a parete il cui terminale è difforme alla normativa vigente;
- Presenza di un impianto di climatizzazione non conforme alle norme di sicurezza vigenti;
- Presenza di un impianto di climatizzazione alimentato a GPL installato in un locale il cui piano di calpestio con o senza prese di raccolta e scarico delle acque reflue, risulta a quota inferiore del piano di campagna;

- Presenza di un piano di cottura o di un apparecchio carrellabile, tipo A per riscaldamento ambienti, collegato alla rete gas di alimentazione o al serbatoio di GPL con un tubo flessibile non idoneo;
- Presenza di un impianto di climatizzazione con dispositivo di intercettazione automatico del combustibile, assente o scollegato alla rete di alimentazione (ove previsto);
- Presenza di un impianto di climatizzazione con potenza termica superiore a 35 kW in un locale tecnico ad uso non esclusivo e con presenza di materiale infiammabile.

L'inidoneità di I° e II° livello riscontrate dall'ispettore e riportate nel rapporto di prova dovranno essere eliminate entro 50 gg. dal loro accertamento.

A. Entro tale termine, il responsabile dell'impianto di climatizzazione dovrà trasmettere all'ASEA:

1. il rapporto di controllo di efficienza energetica (RCEE) e la copia della dichiarazione di conformità rilasciati da un'impresa abilitata da cui si evinca l'eliminazione delle anomalie tecniche riscontrate nella fase ispettiva;
2. l'attestazione di pagamento del contributo economico, relativo alla tipologia di impianto oggetto d'ispezione di cui alla **tabella B** dell'art. 23 del presente Disciplinare Tecnico.

B. In caso di inidoneità di I° livello di tipo esclusivamente documentale³, il responsabile dell'impianto di climatizzazione è dispensato dal pagamento del contributo economico di cui alla suddetta lettera A), se entro e non oltre 15 gg. dalla data dell'ispezione sarà trasmessa all'ASEA la documentazione mancante durante la fase ispettiva ed evidenziata nel rapporto di prova, con l'esclusione del rapporto di controllo attestante la disattivazione dell'impianto di climatizzazione o il controllo di efficienza energetica (RCEE) che il responsabile dell'impianto era obbligato a trasmettere all'ASEA, entro il termine di scadenza del biennio di riferimento.

Trascorsi i 50 gg. di cui alla lettera A) o i 15 gg. di cui alla lettera B), senza che il responsabile dell'impianto di climatizzazione abbia trasmesso o consegnato la documentazione richiesta con il rapporto di prova, l'ASEA provvederà all'attivazione delle procedure di cui all'artt. 17 e 18 del presente disciplinare tecnico.

Per gli interventi di maggiore entità, di cui ai sotto elencati punti A) e B), il termine stabilito per la messa a norma dell'impianto di climatizzazione è di 140 gg. a partire dalla data dell'ispezione.

A. CANNE FUMARIE:

- la costruzione ex novo di canne fumarie singole, collettive e/o ramificate nel rispetto della norma UNI EN 13384-1÷2/2015 (ex UNI 9615-2) a servizio di generatori di calore, individuali, con scarico dei prodotti della combustione in atmosfera, installati dopo l'entrata in vigore del D.P.R. n. 412/93 e non rispondenti alla norma UNI-CIG 7129/15;
- l'adeguamento di generatori di calore, individuali, preesistenti alla data di entrata in vigore della norma UNI-CIG 7129/15, con scarico dei prodotti della combustione in atmosfera, difforme alle prescrizioni della predetta norma;



³ dichiarazione di conformità e/o di rispondenza e dei relativi allegati, libretto di climatizzazione impianti termici opportunamente compilato, libretto di uso e manutenzione; progetto di impianto di climatizzazione (no linea gas), rapporto di controllo e/o manutenzione del biennio oggetto di ispezione, pratica INAIL (ex I.S.P.E.S.L.) e certificato di prevenzione incendi (CPI), ove previsti.

- l'adeguamento di canne fumarie, in applicazione della norma UNI 10485/00, del D.Lgs. n.102/14 ed UNI EN 13384- 1÷2/2015.

B. ADEGUAMENTI CENTRALI TERMICHE:

- per adeguamenti si intendono tutte quelle attività ed interventi atti a ricondurre gli impianti di climatizzazione, aventi potenzialità termica superiore a 35 kW, alla normativa vigente (L. 10/91, D.P.R. n.412/93, D.P.R. n.551/99, CEI 64/2 IV ediz, D.M. 10/03/1998, D.M. 12/04/1996, D.M. 37/08, UNI 9615-2, D.M. 28/04/2005 ecc.) che regola l'installazione e la manutenzione degli stessi, nonché **all'ottenimento della certificazione obbligatoria:** (libretto matricolare da parte dell'INAIL (ex ISPESL), certificato di prevenzione incendi C.P.I., rilasciato dai VV.FF.).

Entro il termine di 140 gg. dalla data dell'ispezione, il responsabile dell'impianto di climatizzazione dovrà inviare all'ASEA:

- il Rapporto di Controllo di Efficienza Energetica (RCEE) attestante l'avvenuto ripristino del medesimo impianto alla normativa vigente;
- la copia della dichiarazione di conformità completa dell'allegato progetto dell'impianto redatto da un tecnico abilitato;
- la copia del libretto matricolare da parte dell'INAIL (ex ISPESL) e del certificato di prevenzione incendi C.P.I. rilasciato dai VV.FF.;
- l'attestazione di pagamento del contributo economico corrispondente alla tipologia dell'impianto oggetto di ispezione di cui alla **tabella B** dell'art.23 del presente Disciplinare Tecnico.

Scaduto il termine dei 140 gg., senza che il responsabile dell'impianto di climatizzazione abbia provveduto alla messa a norma dello stesso secondo le prescrizioni riportate nel rapporto di prova redatto dall'ispettore ed abbia trasmesso la relativa documentazione, l'ASEA provvederà all'attivazione delle procedure previste dagli artt.17 e 18 del presente Disciplinare Tecnico.

Art. 25

Pagamenti e diffide

L'ASEA sarà remunerata direttamente dai responsabili degli impianti secondo i contributi economici previsti dal presente Disciplinare Tecnico. Sarà pertanto suo compito esclusivo stabilire le modalità ed i tempi di pagamento nonché effettuare il servizio di riscossione, anche per eventuali diffide e riscossioni coattive dei costi, in caso di inadempimento dell'utente, come da autorizzazione del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 01/12/2010 reg.1 foglio 143.

CAPO III

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 26

Controlli

L'Autorità Competente potrà effettuare tutte le verifiche che ritiene necessarie al fine di controllare il rispetto e l'applicazione delle norme e delle procedure contenute nel presente Disciplinare Tecnico.

A tale scopo si precisa che per irregolare effettuazione di una ispezione si intende che la stessa risulti svolta, ad un successivo controllo, in maniera palesemente incompleta o non in linea con le norme tecniche di riferimento.

Art. 27 **Sanzioni**

In relazione agli adempimenti previsti dal D.P.R. n.74/13 si applicano le seguenti sanzioni:

- ✓ a carico del responsabile (proprietario, conduttore, terzo responsabile o amministratore di condominio) che ha assunto la responsabilità dell'impianto di climatizzazione, di cui all'art.15 comma 5 del D.Lgs. n.192/05;
- ✓ a carico dell'operatore incaricato del controllo e manutenzione, che non provvede a redigere e sottoscrivere il rapporto di controllo tecnico, di cui all'art.15 comma 6 del D.Lgs n.192/05.

Art. 28 **Impianti a combustibile solido rinnovabile**

In attesa di specifiche disposizioni da parte delle autorità competenti, gli impianti termici rientranti nella definizione della legge n.90/13, alimentati con combustibile solido rinnovabile presenti sul territorio di competenza della Provincia di Benevento, pur soggetti alla manutenzione periodica, sono sospesi dal controllo di efficienza energetica.

Art. 29 **Modifica disciplinare Tecnico e nuove disposizioni Legislative**

Il presente Disciplinare Tecnico potrà essere modificato in comune accordo tra l'Autorità Competente e l'ASEA, in quelle parti ritenute opportune al fine di migliorare l'esercizio della funzione anche in una logica di collaborazione con i cittadini interessati e gli operatori del settore.

Per tutto quanto non espressamente menzionato dal presente Disciplinare Tecnico si fa riferimento alle normative tecniche ed amministrative vigenti in materia.

Nel caso che, nel corso dell'attività, sopraggiungessero nuove disposizioni di legge nazionale o regionale, di carattere tecnico normativo relativamente all'attività di accertamento e controllo degli impianti di climatizzazione estiva ed invernale, nonché degli impianti a combustibile solido rinnovabile, il presente Disciplinare Tecnico verrà, di conseguenza, modificato e aggiornato in relazione alle nuove disposizioni.

Art. 30 **Norme di chiusura**

I contributi economici (bollini seriali) emessi nell'anno 2018 precedentemente all'approvazione del presente Disciplinare Tecnico, conservano la loro validità.

I contributi economici (bollini seriali) indicati nella **tabella "A"** dell'art.23, entreranno in vigore successivamente all'approvazione del presente Disciplinare Tecnico.




I contributi economici indicati nella **tabella "B"** dell'art.23, entreranno in vigore successivamente all'approvazione del presente Disciplinare Tecnico e con l'avvio dell'attività ispettiva riferita al biennio 2016/17.

L'ASEA, ai sensi dell'art.9 comma 10 del D.P.R. n.74/13, con cadenza biennale, predispone e trasmette al Ministero dello Sviluppo Economico, al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare nonché all'Autorità Competente, una relazione sulle caratteristiche e sullo stato di efficienza e manutenzione degli impianti termici dislocati sul proprio territorio, con particolare riferimento alle risultanze delle ispezioni effettuate nell'ultimo biennio.

Il Responsabile di Servizio- P.O. Delegata
(dott. Gianpaolo Signoriello)



Il Presidente dell'A.S. ASEA
(dott. Carlo Petriella)



ALLEGATO 1

DICHIARAZIONE DI AVVENUTO CONTROLLO E/O MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE PERIODICITÀ DELLA TRASMISSIONE E/O CONSEGNA DEL RAPPORTO DI CONTROLLO DI EFFICIENZA ENERGETICA SU IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE INVERNALE DI POTENZA TERMICA UTILE MAGGIORE DI 10 KW E SU IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE ESTIVA DI POTENZA TERMICA UTILE NOMINALE MAGGIORE DI 12 KW

| TIPOLOGIA IMPIANTO | ALIMENTAZIONE | POTENZA TERMICA ⁴ | CADENZA DICHIARAZIONE DI AVVENUTO CONTROLLO E MANUTENZIONE (ANNI) | TIPOLOGIA DI RAPPORTO TECNICO |
|---|--|--|---|-------------------------------|
| IMPIANTI CON GENERATORE DI CALORE A FIAMMA | GAS (METANO O GPL) COMBUSTIBILE LIQUIDO (GASOLIO, OLIO COMBUSTIBILE) E SOLIDO (CARBONE, COKE, ETC) | 10 KW < P < 35 KW | ALMENO OGNI 2 | RCEE TIPO 1 |
| | | 35 KW ≤ P < 50 KW | | |
| | | 50 KW ≤ P < 100 KW | | |
| | | P ≥ 100 KW | ALMENO OGNI 1 | |
| IMPIANTI CON MACCHINE FRIGORIFERE/POMPE DI CALORE | A COMPRESIONE DI VAPORE AD AZIONAMENTO ELETTRICO E AD ASSORBIMENTO A FIAMMA DIRETTA | 12 KW < P < 35 KW | ALMENO OGNI 2 | RCEE TIPO 2 |
| | | 35 KW ≤ P < 50 KW | | |
| | | 50 KW ≤ P < 100 KW | | |
| | | P ≥ 100 KW | ALMENO OGNI 1 | |
| | A COMPRESIONE DI VAPORE AZIONATE DA MOTORE ENDOTERMICO | P > 12 KW | ALMENO OGNI 2 | |
| | AD ASSORBIMENTO ALIMENTATE CON ENERGIA TERMICA | P > 12 KW | | |
| IMPIANTI ALIMENTATI DA TELERISCALDAMENTO | SOTTOSTAZIONE DI SCAMBIO TERMICO DA RETE AD UTENZA | 10 /12 KW < P < 50 KW SINO A 100 MQ DI SUPERFICIE UTILE RADIANTE | ALMENO OGNI 2 | RCEE TIPO 3 |
| | | P ≥ 50 KW OLTRE I 100 MQ DI SUPERFICIE UTILE RADIANTE | ALMENO OGNI 1 | |
| IMPIANTI COGENERATIVI | MICROGENERAZIONE | PEL < 50 KW | ALMENO OGNI 2 | RCEE TIPO 4 |
| | UNITÀ COGENERATIVE | 50 ≤ PEL < 150KW | ALMENO OGNI 1 | |
| | UNITÀ COGENERATIVE | PEL ≥ 150KW | ALMENO OGNI 1 | |
| P= POTENZA TERMICA UTILE NOMINALE | | | | |
| PEL= POTENZA ELETTRICA NOMINALE | | | | |



⁴ I LIMITI DEGLI INTERVALLI SONO RIFERITI ALLA POTENZA UTILE NOMINALE COMPLESSIVA DEI GENERATORI E DELLE MACCHINE FRIGORIFERE CHE SERVONO LO STESSO EDIFICIO

ALLEGATO 2

DICHIARAZIONE PERIODICITÀ DI MANUTENZIONE DELL'IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE

DPR 74/2013 ART. 7, COMMA 4, lett. A e b

DATI ANAGRAFICI DITTA INCARICATA AL CONTROLLO E/O MANUTENZIONE:

Il /La sottoscritto/a Titolare/Ammin./Resp. Tecnico della Ditta
..... con sede in Via n°
partita IVA/codice fiscale iscrizione C.C.I.A.A. di n° recapiti: tel/fax
..... cell e-mail/.....

IN POSSESSO DEI REQUISITI DI CUI:

- alla lettera "C" art. 1 del Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico D.M. 37/08;
- alla lettera "E" art. 1 del Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico D.M. 37/08;

IN QUALITÀ DI:

manutentore dell'impianto termico dal .../.../... al .../.../... sito nel Comune di
c.a.p. via/c.da/piazza ecct n° costituito da generatore di calore :
Costruttore mod matr installato il .../.../.....



VISTI:

- la documentazione tecnica del progettista (se presente);
- i libretti di uso e manutenzione degli apparecchi e componenti dell'impianto termico, rilasciati dai fabbricanti;
- le norme tecniche applicabili (UNI e CEI);
- D.P.R 74/2013 art. 7 comma 4;

DICHIARA:

- 1) che le operazioni di controllo e manutenzione di cui necessità l'impianto mantenuto per garantire la sicurezza delle persone e delle cose, sono quelle indicate:
 - nel rapporto di controllo tecnico conformemente ai modelli previsti dall'art. 7 comma 6 del D.P.R. 74/2013 (Allegati II, III, IV, V);
 - nell'elenco allegato alla presente dichiarazione appositamente redatto dal sottoscritto;
- 2) che le operazioni di controllo e manutenzioni di cui al punto 1), devono essere effettuate con le seguenti periodicità:
 - anno/i (in cifre) in lettere

La presente dichiarazione viene consegnata al responsabile dell'esercizio e manutenzione dell'impianto termico ed allegata al libretto di impianto di climatizzazione unitamente alla

- copia del certificato d'iscrizione valido della C.C.I.A.A. attestante i requisiti professionali di cui al D.M. 37/2008;
- copia del certificato di taratura analizzatore in corso di validità UNI 10389-1;
- certificato di abilitazione installazione e manutenzione apparecchi refrigeranti fissi DPR 43/2012 e copia certificazione di iscrizione al registro operatori/aziende della C.C.I.A.A.
- certificazione UNI En Iso 9001 relativa all'attività di gestione e manutenzione degli impianti termici Ptf. > 350 kW, o attestazione rilasciata ai sensi del DPR n° 207 del 05/10/2010 ctg. OG 11 impianti tecnologici oppure OS 28 per il ruolo di terzo responsabile

Luogo e data,.....

Il Manutentore
(timbro e firma)



Il Responsabile dell'Impianto Termico
(per presa visione/ricevuta)

Note: Qualora la presente scheda non venga compilata al momento della presa in carico della manutenzione, il manutentore è soggetto alle sanzioni amministrative di cui al combinato disposto dell'art. 15 comma 6 del D.L. 192/2005 s.m.i. considerate vigenti dall'art. 11 del D.P.R. 74/2013.